

N. 07953/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02836/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2010, proposto da Sergio Finestra, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Mestichelli, con domicilio eletto presso lo studio Igino Cacace in Roma, via Conca D'Oro, 278;

contro

Comune di Petrella Salto non costituito in giudizio;

per l'annullamento

demolizione di opere abusive-ordinanza 508/10

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 il dott. Marco Bignami

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione indicato in epigrafe, avente ad oggetto abusi eseguiti in area vincolata e senza titolo edilizio in località Diga Salto, presso il Comune di Petrella Salto.

In particolare, si tratta di:

1. Costruzione in legno a falda unica delle dimensioni in pianta di ml 4,30x2,60 di altezza variabile da ml 2,10 a ml 2,60 composta da unico locale pavimentato in battuto di cemento;
2. Veranda in legno coperta a doppia falda delle dimensioni in pianta di ml 4,30x3,20 di altezza variabile da ml 2,20 a ml 2,70 pavimentata in battuto di cemento;
3. Costruzione in legno coperta a lamiera, adibita a w.c., delle dimensioni in pianta di ml 1,80X1,80 ed altezza di ml 2,00.

Il ricorrente deduce di avere campeggiato in loco con due roulotte fin dal 1975, e di avere in seguito stipulato contratto di affitto con la proprietaria dei terreni.

Le opere sarebbero state eseguite in tale periodo.

In ogni caso, nel 2001 il ricorrente avrebbe rappresentato lo stato dei luoghi al Comune, sollecitando la fornitura di energia elettrica, e dando così prova della sussistenza delle opere.

L'utenza idrica e fognaria sarebbe poi stata autorizzata dallo stesso Comune in epoca ancora precedente.

Il Tribunale osserva che, ai fini della decisione, va anzitutto stabilito a quale epoca risalgano le opere, posto che con il quarto motivo di ricorso viene dedotto che esse sono da datare al 1975, così da sfuggire, *ratione temporis*, alla disciplina normativa sopravvenuta sulla quale si basa l'ordine di demolizione.

Come è noto, l'onere di provare tale data ricade sull'autore delle opere.

Nel caso di specie, tale onere è stato assolto solo con riferimento alla data del 2001 sopra rammentata, mentre non vi sono atti o fatti introdotti in causa, dai quali dedurre che gli abusi siano da collocare in epoca precedente (la relazione allegata all'atto impugnato li reputa, peraltro, di recente esecuzione).

Assunta a punto di raffronto la data del 2001, è agevole rilevare, in via assorbente, che è senza dubbio applicabile alla fattispecie la legge n. 431 del 1985 (cd. legge Galasso), che l'atto impugnato cita con riferimento alla norma oggi riprodotta nel codice dei beni culturali all'art. 142, comma 1, lett. b: le opere, infatti, si trovano entro i 300 metri dalla linea di battigia di un lago.

Ciò detto, è infondato (unitamente al quarto) il quinto motivo di ricorso, ove si afferma l'irrilevanza del vincolo paesaggistico *ex lege*, alla luce dell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, che esenta da autorizzazione paesaggistica gli interventi agro-silvo-pastorali che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio.

È infatti evidente che l'attività di campeggio alla quale ineriscono gli abusi non abbia alcun rapporto con tale genere di attività agricole.

Allo stesso modo, il motivo è anche infondato, nella parte in cui rileva il carattere “leggero” e precario delle opere, atteso che, ai fini della autorizzazione paesaggistica, esse producono senza dubbio un impatto estetico-visivo che le assoggetta alla previsione contenuta nell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

A tal fine, sono irrilevanti le circostanze dedotte con il settimo motivo di ricorso, poiché: a) il fatto che l’atto impugnato non dia conto della inerenza delle opere alle due roulotte potrebbe avere rilievo sul piano edilizio, ma non su quello paesaggistico, atteso l’impatto visivo che esse producono autonomamente; b) ciò vale anche per la contestata descrizione delle verande e della struttura adibita a WC, non rilevando ai fini paesaggistici la mancata creazione di volume urbanisticamente rilevante o la provvisorietà delle opere (peraltro, a stabile impiego stagionale, e dunque prive di tale carattere); c) è infine irrilevante che la pavimentazione di cemento sia il prolungamento della piazzola di sosta delle roulotte, a sua volta tale da esigere autorizzazione paesaggistica.

Ciò chiarito, è evidente che le opere debbano essere demolite, in quanto prive di autorizzazione paesaggistica.

Posto che a sorreggere l’atto impugnato basta tale autonomo profilo, possono essere assorbite le censure che concernono le ulteriori violazioni in cui sarebbe incorso il ricorrente, anch’esse sviluppate nel quarto e quinto motivo.

Infondato è anche il sesto motivo, con cui si deduce che il ricorrente, in quanto affittuario del terreno, non potrebbe demolire opere di proprietà di terzi, posto che, pacificamente, l’autore di un abuso è tenuto (unitamente al proprietario: art.

31 d.P.R. n. 380 del 2001) a eseguire l'ordine di demolizione (che, nel caso di specie, ha raggiunto il ricorrente non quale proprietario, ma quale responsabile).

Infine, alla luce di quanto costantemente affermato in giurisprudenza (Ad. Plen. n. 9 del 2017) in ordine al carattere dovuto e vincolato degli atti repressivi di abusi edilizi e ambientali, sono infondate le censure di carattere procedimentale.

Difatti, tale genere di atti non richiede comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 (primo motivo), né motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione (terzo motivo). Inoltre, l'attività abusiva non può sfuggire alla repressione ripristinatoria dei luoghi, per il solo fatto che essa sarebbe stata determinata da un affidamento ingenerato dall'amministrazione (nel caso di specie, con l'autorizzazione all'utenza idrica e fognaria, che, peraltro, attiene alle roulotte, e non agli abusi oggi contestati), posto che tale presunto affidamento non è legittimo.

Il ricorso va perciò rigettato.

Nulla sulle spese, posto che il Comune non è costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI